



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

31732-18

Composta da:

DOMENICO GALLO - Presidente -  
SERGIO DI PAOLA  
GIUSEPPE COSCIONI - Relatore -  
GIUSEPPE SGADARI  
VINCENZO TUTINELLI

Sent. n. sez. 1842,  
UP - 28/06/2018  
R.G.N. 9900/2018

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA  
dalla parte civile RM nato a FIUGGI il X /1943

nel procedimento a carico di:

TE nato il X /1967

nel procedimento a carico di quest'ultimo

avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO

che ha concluso chiedendo il rigetto dell'imputata e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo A)

Udito il difensore della parte civile Avv. Vincenzo Daniele MISTRETTE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso depositando conclusioni e nota spese;

  
S. G. M.

1. La Corte di appello di Roma riduceva la pena alla quale TE era stata condannata per il reato di tentata estorsione ai danni di MR (capo B dell'imputazione), confermando l'assoluzione per il reato di estorsione (capo A dell'imputazione); entrambi i capi di imputazione facevano riferimento alla minaccia della T di rivelare la relazione extraconiugale con lei avuta da R alla moglie e ai figli, e la motivazione della condanna per il solo capo B) era che in quel caso la relazione era già cessata, mentre per il capo A) non era chiaro se le elargizioni di denaro fossero collegate alle minacce "o non piuttosto dal desiderio della parte civile...a godere delle prestazioni sessuali della T " (così la sentenza della Corte di appello alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata).

1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando come la motivazione della Corte di appello, secondo cui l'ingiustizia del profitto patrimoniale chiesto dalla T non poteva essere negata in quanto la relazione era terminata, era illegittima -perché ricollegava un elemento costitutivo del delitto al soddisfacimento dei bisogni sessuali della persona offesa- e contraddittoria - visto che sembrava negare che uno dei due amanti, in corso di relazione sentimentale, potesse porre in essere il delitto di estorsione quasi fosse scriminato dalla sussistenza della relazione stessa-; non veniva poi spiegato perché gli aborti praticati dalla T non fossero un buon motivo per avanzare pretese risarcitorie nei confronti di R , visto che erano stati effettuati per salvaguardare il matrimonio della persona offesa e su pressione di quest'ultima; inoltre, le presunte minacce di cui si parlava nel capo B) erano avvenute prima che la relazione extraconiugale finisse e comunque la minaccia doveva essere correlata all'ingiustizia del danno prospettato, e il danno sarebbe stato ingiusto se la T si fosse inventata una relazione extraconiugale in realtà insussistente.

1.2 Il difensore eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del delitto in quello previsto, vista l'insussistenza dell'ingiustizia del profitto, dall'art. 393 cod.pen.

2.1 Propone ricorso avverso la sentenza il Pubblico Ministero, osservando come dall'istruttoria dibattimentale era risultato che la relazione tra l'imputato e la persona offesa era cessata nell'ottobre 2008, per cui, quanto meno per l'assegno indicato nel capo A) di € 1.000,00 emesso il 13 gennaio 2009, il reato di estorsione doveva ritenersi sussistente; sul punto nulla aveva detto la sentenza della Corte di appello, malgrado le censure del pubblico ministero e della parte civile; il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado era errato, visto che il primo giudice, con un contrasto tra premessa e conclusione, aveva esplicitamente affermato che era adeguatamente comprovata la condotta di minaccia posta in essere dalla T tra il 12/14 gennaio e il 21 gennaio 2009 per ottenere somme a lei in alcun modo dovute dalla persona offesa.

3.1 Propone ricorso per cassazione il difensore della parte civile, eccependo come la relazione tra la T e R era cessata tra l'ottobre e novembre 2008, come si evinceva dal verbale di interrogatorio della Tacea, dalle dichiarazioni di R e dalle conversazioni intercettate del 12,13 e 15 gennaio 2009, per cui doveva ritenersi

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso dell'imputata è inammissibile.

1.1 Non si può infatti ritenere che i fatti vadano ricondotti nell'ipotesi di cui all'art. 393 cod.pen: integra infatti il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione violenta o minacciosa che, indipendentemente dall'intensità e dalla gravità della violenza o della minaccia, abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria: presupposto perché si possa parlare quindi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è quindi l'esistenza di una legittima pretesa creditoria in capo al soggetto agente e la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato come integri gli estremi del delitto di estorsione la minaccia o violenza finalizzata ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione naturale (vedi Sezione 2, sentenza n. 7972 del 31/01/2013 De Maio Rv.254995).

Ora, la ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello secondo la quale "avulsa dalla realtà era la sua affermazione di aver diritto ad una riparazione pecuniaria per i precedenti aborti spontanei", in quanto ciò che la Corte evidenzia è che non risulta che la richiesta di abortire provenisse da R ; quand'anche così fosse, tale richiesta sarebbe ricollegabile ad una obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 cod.civ., in quanto R avrebbe corrisposto la somma per adempiere ad un proprio dovere morale, e quindi la pretesa creditoria non sarebbe azionabile in giudizio.

Quanto alla eccepita insussistenza della minaccia, deve essere ribadito che in tema di estorsione, la minaccia diviene contra ius quando, pur non essendo antiggiuridico il male prospettato, si faccia uso di mezzi giuridici legittimi per ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti (vedi Sez. 2 ,sentenza n. 7662 del 27/01/2015, Lanza, Rv. 262574; 43107 del 2016); infatti, anche una minaccia dall'esteriore apparenza di legalità, formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma per coartare l'altrui volontà al fine di conseguire risultati non conformi a giustizia, può costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 629 cod.pen., ove risulti l'ingiustizia o l'iniquità del vantaggio economico perseguito (Cass. pen., sez. 2, n.8496 del 10 dicembre 1990, Palmas, rv. 188082).

1.2 Devono invece trovare accoglimento i ricorsi del Pubblico Ministero e della parte civile.

Infatti , l'assoluzione dell'imputata dal reato di estorsione di cui al capo A) è stata motivata sul presupposto che le somme di denaro venissero date dalla parte civile all'imputata perché la prima voleva continuare la relazione, e quindi non potevano essere considerate ingiusto profitto patrimoniale: la Corte di appello indica come data della cessazione della relazione il 15 gennaio 2009 in quanto, come emerge dalle conversazioni registrate, la relazione tra i due è terminata perché "Rengo respinge reiteratamente le profferte sessuali della donna, dichiarando che lo loro relazione è terminata", ma non considera che sia l'imputata, nel verbale di interrogatorio prodotto

in atti, sia la parte civile in dibattimento dichiarano che la relazione è terminata nell'ottobre-novembre 2008 (pag.12 verbale di udienza dell'11/11/2011); pertanto, l'assegno n. 7006841511 dell'importo di € 1.000,00, emesso il 13 gennaio 2009, era stato dato quando la relazione era già terminata e porterebbe quindi alla contraddittorietà della motivazione dell'assoluzione; la sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello affinché chiarisca la circostanza sopra indicata

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per quanto riguarda l'imputata, con condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; devono invece trovare accoglimento i ricorsi del Pubblico Ministero e della parte civile.

Non si può far luogo ad alcuna condanna alle spese richiesta dalla parte civile in quanto tale richiesta potrà essere esaminata soltanto all'esito del giudizio che, allo stato, non è terminato.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'importo di cui all'assegno di euro mille emesso il 13 gennaio 2009 di cui al capo A) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Dichiara inammissibile il ricorso di TE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28/06/2018

Il Consigliere estensore

Giuseppe Coscioni

*Giuseppe Coscioni*

Il Presidente

Domenico Gallo

*Domenico Gallo*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 11 LUG. 2018



CANCELLIERE  
Claudia Pianelli

*Claudia Pianelli*